

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

Il presente allegato è costituito da n. 18 pagine, compresa la presente

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

- Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

In riferimento all'impegno di cui alla lettera a):

- sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, devono essere di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b)

- sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura

In riferimento all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Per l'impegno di cui alla lettera b): Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono escluse dall'impegno b) le superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse nei seguenti casi:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f) articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

Conformemente alle normative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania (L.R. n. 8/96 modificata dalla L.R. n. 24/05) ed in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. n. 11/96 modificata dalle LL.RR. n. 5/99 e n. 14/06), è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno.

Dal 1 ottobre al 30 maggio dell'anno successivo la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale, quando la distanza dai boschi è superiore di mt 50 dai medesimi, purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La bruciatura è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, dal fogliame, dalle felci mediante la loro raccolta, concentramento ed

abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente. (articolo 6, commi 5 e 6 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. – Prescrizioni di massima e di polizia)

2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a quattro anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale. I cicli massimi di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere, così come previsto dal

programma di azione della Campania approvato con DGR n. 209 del 23.02.07 (BURC n. 16 del 26.03.07).

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Nel caso di ricorso a tale deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica
2. limitatamente alle zone montane, in caso di specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera").e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 lettera c) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22,23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio; in questo contesto, per erba o altre piante da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono escluse dall'applicazione del presente standard le superfici ad oliveti (con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) a vigneto (come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) ed a pascolo permanente (come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Il numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi è da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale in cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi è:

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Oliveti (con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) e vigneti (come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative)

Descrizione dello standard e degli impegni:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe:

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 lettera c) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22,23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio; in questo contesto, per erba o altre piante da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo, lo standard si ritiene rispettato con l'attuazione di almeno uno sfalcio all'anno per permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e la diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.